

REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE UNICA NAZIONALE DEI SUINI DA MACELLO

ARTICOLO 1 (Istituzione e scopo)

In attuazione del Protocollo d'intesa suinicolo, sottoscritto in data 5 dicembre 2007, dal tavolo tecnico della filiera suinicola e con relativo piano degli impegni esecutivi dell'11 giugno u.s., viene insediata in data 10 dicembre 2008 la "Commissione Unica Nazionale".

La Commissione Unica Nazionale ha il compito di concordare le previsioni sulle tendenze dei prezzi di mercato dei suini da macello con declaratorie separate per i suini DOP, fissandone i relativi prezzi alla fine della settimana nella giornata concordata durante la fase transitoria di cui al successivo articolo 13.

ARTICOLO 2 (Formulazione anticipata delle tendenze di mercato e dei prezzi)

La Commissione Unica Nazionale procede prima alla formulazione delle tendenze di mercato, successivamente alla definizione anticipata del prezzo all'ingrosso, secondo le modalità previste dal presente regolamento di funzionamento.

La formulazione delle tendenze di mercato e dei prezzi ha per oggetto la categoria di prodotto suini da macello, con declaratorie separate per i suini da macello certificati per le DOP e per i suini da macello non certificati

Finalità della formulazione è pervenire alla fissazione di una tendenza di mercato e alla fissazione anticipata di un prezzo medio (depurato di eventuali sconti alla clientela, maggiorazioni per particolari specificazioni quantitative, ecc.), per ogni singolo prodotto appartenente alla suddetta categoria.

Le tendenze di mercato e la formulazione anticipata dei prezzi potrà costituire una indicazione/valore di riferimento per il mercato e per le contrattazioni future da inserire nei singoli contratti di fornitura che verranno volontariamente sottoscritti tra le parti, anche in riferimento al contratto tipo allegato 1.

ARTICOLO 3 (Composizione, durata e sede della Commissione Unica Nazionale)

La Commissione Unica Nazionale dei suini da macello è composta in maniera paritetica dalla due categorie professionali degli allevatori e dei macellatori:

- 5 commissari e relativi 5 commissari supplenti, in rappresentanza della categoria degli allevatori;
- 5 commissari e relativi 5 commissari supplenti, in rappresentanza della categoria dei macellatori.

Suddetti rappresentanti delle categorie degli allevatori e dei macellatori vengono designati dalle maggiori Organizzazioni Professionali Agricole in relazione alla loro rappresentatività e dalle

Associazioni di categoria dei macellatori dei suini e vengono comunicate ufficialmente al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali.

Durante la prima riunione, suddetti commissari nomineranno a maggioranza due Presidenti, due Vice Presidenti vicari e 2 rispettivi sostituti, in rappresentanza delle due categorie degli allevatori e dei macellatori.

La Commissione Unica Nazionale dei suini da macello è coordinata dal Segretario della Commissione che verifica la regolarità delle operazioni di formulazione anticipata delle tendenze di mercato e dei prezzi e che partecipa alle riunioni con funzioni di verbalizzatore e con facoltà di parola. In caso di impedimento del Segretario, funge da segretario il Segretario supplente. Il Segretario e il Segretario supplente vengono ratificati dal Ministero delle Politiche, Agricole, Alimentari e Forestali e durano in carica un anno, su proposta delle due categorie professionali degli allevatori e dei macellatori.

La Commissione Unica Nazionale dei suini da macello ha durata annuale.

La sede della Commissione Unica Nazionale dei suini da macello verrà definita alla fine della fase transitoria di cui al successivo articolo 13.

ARTICOLO 4 **(Consulenti della Commissione Unica Nazionale)**

La Commissione Unica Nazionale dei suini da macello può avvalersi del contributo da parte di esperti esterni, quali ad esempio esperti di mercato appartenenti alle categorie di agenti di affari in mediazione e/o di commercianti e membri delle Commissioni prezzi delle principali Borse Merci; nonché di rappresentanti di organizzazioni dei grossisti e grande distribuzione, associazioni dei consumatori. I consulenti e i rappresentanti esterni non partecipano ai lavori della Commissione e dovranno fornire i loro contributi inviandoli via fax, via e-mail o via lettera al Segretario della Commissione Unica, che provvederà a raccogliergli e a predisporre un documento da presentare alla prima fase di raccolta e di analisi di dati. .

I lavori della commissione saranno condotti in tre fasi: la prima di raccolta e analisi di dati; la seconda di formulazione della tendenza di mercato e la terza ed ultima fase di formulazione anticipata del prezzo.

ARTICOLO 5 **(Rinnovo della Commissione Unica Nazionale)**

Entro novanta giorni della scadenza della Commissione Unica Nazionale dei suini da macello, il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali provvede a contattare le Organizzazioni Professionali Agricole e le Associazioni di Categoria per richiedere la designazione dei nuovi 10 rappresentanti della categoria degli allevatori (5 commissari e 5 commissari supplenti) e dei nuovi 10 rappresentanti della categoria dei macellatori (5 commissari e 5 commissari supplenti), oppure la conferma di quelli già in carica. I Commissari possono condurre massimo tre mandati consecutivi. Il termine di risposta delle Organizzazioni Professionali Agricole e delle Associazioni di Categoria è fissato in sessanta giorni, decorso il quale si intendono confermati i precedenti commissari. Entro la scadenza della Commissione Unica Nazionale il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali provvede alla ratifica della nuova Commissione dandone tempestiva comunicazione ai nuovi commissari.

ARTICOLO 6

(Compiti della Commissione Unica Nazionale)

La Commissione Unica Nazionale dei suini da macello svolge i seguenti compiti:

- raccoglie e analizza i dati di cui alla successiva fase 1 dell'art. 7;
- procede alla formulazione della tendenza di mercato scegliendo tra "in calo" o "stabile" o "in crescita", sulla base di dati e proprie analisi;
- modifica e integra i prodotti oggetto di formulazione anticipata dei prezzi e le relative unità di misura delle merci (allegato 2 - Declaratoria prodotti), predisponendo eventuali note metodologiche esplicative;
- procede alla formulazione anticipata dei prezzi medi dei prodotti in declaratoria, secondo la periodicità concordata dalle parti e comunicata dal Segretario con modalità sopra esposta ;
- su specifica richiesta del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, formula pareri e proposte non vincolanti nell'ambito del procedimento della formulazione anticipata della tendenza di mercato e dei prezzi.

ARTICOLO 7

(Funzionamento della Commissione Unica Nazionale)

La Commissione Unica Nazionale dei suini da macello si riunisce in via ordinaria settimanalmente e necessita di apposita convocazione solo in caso di riunioni straordinarie che avvengono a cura del Segretario, che provvede a stilare l'ordine del giorno e ad inoltrare via e-mail apposita comunicazione a tutti i commissari, con anticipo ed allegando l'eventuale documentazione utile. Le riunioni ordinarie possono essere convocate tramite invio periodico del calendario dei lavori; eventuali variazioni in tale calendario (slittamento date causa festività, aggiunta di sedute non previste, ecc.) vanno concordate a maggioranza assoluta tra i commissari e comunicate con la modalità sopra esposta.

Le riunioni ordinarie della Commissione Unica Nazionale sono valide quando è garantita la rappresentanza di entrambi le parti (allevatori e macellatori). E' facoltà di ogni commissario fare verbalizzare il proprio voto contrario o qualsiasi altra considerazione in merito agli argomenti in oggetto di discussione.

E' ammessa l'acquisizione di dati e relativi pareri provenienti dai consulenti o da altri rappresentanti di cui al precedente art. 4 del presente regolamento che verranno analizzati e studiati ad inizio riunione. Periodicamente il Mipaaf può convocare una riunione plenaria del tavolo di filiera per analizzare gli andamenti del mercato di medio periodo ai quali verranno inviati anche i commissari della Commissione Unica Nazionale.

I lavori della Commissione Unica Nazionale, coordinati dal Segretario e finalizzati alla formulazione anticipata delle tendenze di mercato e dei prezzi, vengano organizzati nelle seguenti tre fasi e relative eventuali sottofasi:

FASE 1): RACCOLTA E ANALISI DEI DATI;

La Commissione Unica Nazionale dei suini da macello baserà la formulazione anticipata delle tendenze di mercato e dei prezzi sui seguenti dati raccolti dal Segretario della Commissione, di fonte certa, attendibile e accreditata dalla stessa Commissione:

1. l'andamento dei prezzi dei suini da macello nella settimana nelle principali Borse Merci italiane;

2. l'andamento dei prezzi dei suini nella settimana corrente nei principali mercati europei;
3. il bollettino prezzi dei tagli a livello europeo per la settimana corrente;
4. le previsioni della domanda di tagli di carne suina da parte della distribuzione al dettaglio, dell'industrie e dei prosciuttifici;
5. il peso medio di macellazione dei suini pesanti in Italia nella settimana precedente fornito dai macellatori e per quanto possibile nella settimana corrente;
6. il numero di suini pesanti macellati in Italia nella settimana precedente fornito dai macellatori e per quanto possibile nella settimana corrente;
7. ogni altro dato o informazione di fonte nota che la Commissione Nazionale ritenga di utilizzare e che sia concordata tra le rispettive rappresentanze.

I dati dei punti 5 e 6, nelle more dell'entrata in funzione del sistema DCM on-line saranno forniti al Segretario dall'Associazione delle imprese di macellazione. Il Gruppo di Lavoro relativo al progetto "valutazione carcasse" fornirà alla Commissione informazioni dettagliate sul piano operativo di entrata in vigore del sistema, indicativamente previsto per la primavera 2009.

A suddetta prima fase potranno contribuire i consulenti o i rappresentanti di cui al precedente articolo 4 con appositi dati.

FASE 2): FORMULAZIONE DELLA TENDENZA DI MERCATO;

Sottofase	Scopo	Partecipanti	Accordo	Esito
2A	Formulare la tendenza di mercato (in calo o stabile o in crescita) per ciascun prodotto previsto dalla declaratoria.	Commissari con diritto di voto;	Tra le maggioranze delle rispettive rappresentanze	Tendenza di mercato
Fallimento sottofase 2A 2B.	Secondo tentativo di formulazione della tendenza di mercato (in calo o stabile o in crescita) per ciascun prodotto previsto dalla declaratoria.	I due Presidenti e i due Vice Presidenti	Tra i due Presidenti e i due Vice Presidenti delle rispettive rappresentanze	Tendenza di mercato

FASE 3): FORMULAZIONE ANTICIPATA DEI PREZZI;

Sottofase	Scopo	Partecipanti	Accordo	Esito
3A	Formulare anticipatamente i prezzi per ciascun prodotto previsto dalla declaratoria.	Commissari con diritto di voto;	Tra le maggioranze delle rispettive rappresentanze	Prezzi
Fallimento sottofase 3A 3B.	Secondo tentativo di formulazione anticipata dei prezzi per ciascun prodotto previsto dalla declaratoria	I due Presidenti e i due Vice Presidenti	Tra i due Presidenti e i due Vice Presidenti delle rispettive rappresentanze	Prezzi

ARTICOLO 8

(Decadenza e sostituzione dei Commissari)

Su segnalazione del Segretario, nel caso risulti compromesso il corretto svolgimento della formulazione anticipata delle tendenze di mercato e dei prezzi, possono essere rimossi dall'incarico, con apposito provvedimento del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, i commissari che facciano mancare la propria presenza per più di tre riunioni consecutive senza presentare giustificazioni. Di tale revoca viene data comunicazione all'Organizzazione o Associazione rappresentata dal commissario revocato, assegnando contestualmente un congruo termine per una nuova designazione.

In ogni momento ciascuna Organizzazione o Associazione rappresentata comunica al Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali la sostituzione dei commissari di propria nomina. Il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali ratifica la sostituzione comunicandolo a tutti i commissari, al Segretario e alle Organizzazioni e Associazioni rappresentate. Ciascun commissario ha l'obbligo di comunicare all'Organizzazione o Associazione che l'ha segnalato, e per conoscenza al Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, ogni eventuale modifica delle proprie attività che potrebbe porlo in una situazione di oggettivo conflitto di interessi.

ARTICOLO 9

(Verbale delle riunioni della riunione)

Delle riunioni della Commissione Unica Nazionale viene redatto, a cura del Segretario della Commissione, apposito verbale in forma sintetica, firmato dai Commissari presenti e dal Segretario stesso. La tenuta dei verbali è a cura del Segretario che provvede ad archivarli telematicamente. E' garantito l'accesso ai verbali, purché firmati e archiviati, a tutti coloro che ne abbiano interesse.

ARTICOLO 10

(Sospensione della formulazione anticipata delle tendenze di mercato e dei prezzi)

In caso di irregolarità riscontrate nella formulazione anticipata delle tendenze di mercato e dei prezzi, il Segretario della Commissione ha facoltà di sospendere la formulazione stessa provvedendo ad informare immediatamente il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, con apposita relazione scritta.

ARTICOLO 11

(Pubblicazione delle tendenze di mercato e dei prezzi)

Il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali e le Organizzazioni Professionali Agricole e Associazioni di categoria rappresentate provvedono a diffondere le tendenze di mercato e i prezzi medi in apposite pubblicazioni periodiche tramite e-mail, fax, siti internet, ecc.

ARTICOLO 12

(Trattamento dei dati personali di cui al D.L. n. 196 del 30.6.2003.)

Per lo svolgimento delle funzioni assegnate al Segretario dal presente regolamento, il Segretario stesso è autorizzato a compiere, nel rispetto del Decreto legislativo n.196 del 30/6/2003 e successive modifiche ed integrazioni, i necessari trattamenti dei dati personali.. In particolare, il Segretario raccoglie e conserva i dati necessari alla gestione della Commissione Unica Nazionale (indirizzari, rubriche relative ai commissari e ai consulenti, ecc.).

ARTICOLO 13

(Fase transitoria e norme finali)

A decorrere dalla sottoscrizione del presente Regolamento e dalla nomina dei membri della Commissione unica inizierà la "fase transitoria" di attività della Commissione. La fase transitoria avrà durata non superiore a due mesi dalla data di insediamento. Durante la fase transitoria le riunioni si terranno, la prima di insediamento a Roma il venerdì 10 dicembre 2008, quelle successive a Reggio Emilia il venerdì, salvo diverso accordo tra le parti, per tener conto di specifiche esigenze operative e dell'avvio delle altre commissioni uniche (tagli carni e suinetti). Le riunioni della Commissione durante tale periodo sono funzionali alla verifica operativa dei principi del Regolamento, alla messa a punto delle modalità organizzative ed all'efficacia delle quotazioni, e alla scelta definitiva del giorno della Commissione Unica tra il giovedì ed il venerdì. Durante la fase transitoria non saranno oggetto di analisi i dati forniti dai consulenti esterni di cui all'art. 7 del presente Regolamento.

Al termine di tale periodo, in accordo tra le parti di cui all'art. 3, potranno essere definite e apportate modifiche al Regolamento approvate dal Ministero, in particolare riferimento ai

meccanismi che garantiscano il corretto funzionamento della commissione al fine di evitare il “non quotato” e alla valutazione dei dati riferiti alla settimana corrente di cui ai 5 e 6 dell’articolo 7, anche in considerazione dell’avvio del sistema di valutazione delle carcasse. Successivamente sarà comunicata la fase esecutiva della Commissione con l’indicazione definitiva della sede e giorni di riunione. Nella fase transitoria le quotazioni avranno valore indicativo e non definitivo. Il presente regolamento entra in vigore a partire dal 10 dicembre 2008.

**ALLEGATO
STABILITO DI CONTRATTO**

Redatto ail

Venditore: _____

Compratore: _____

Numero suini da macello a peso morto: _____

Condizionamento: merce in condizione sana e leale, certificata per la trasformazione in prodotti DOP.

Consegna unica:

N° suini _____

Settimana _____

Consegna multipla:

N° suini per consegna _____

Dalla settimana _____ alla settimana _____

con consegna ogni _____ settimana/e.

Prezzo: €/kg carcassa cat. R. _____

Pagamento: Pronto

Condizioni particolari: _____

I contraenti dichiarano di accettare tutte le condizioni elencate nelle “Condizioni generali” allegate al presente stabilito di contratto.

Clausola compromissoria in arbitrato irrituale: A tutti gli effetti – ivi compresi quelli di cui all’art. 1341 (clausola compromissoria) e 1342 (contrattazione mediante moduli e formulari) del Codice Civile – le parti si obbligano al rispetto delle decisioni del Collegio arbitrale. Tutte le controversie relative all’interpretazione, esecuzione, inadempimento del presente contratto saranno obbligatoriamente deferite alla decisione di arbitri irrituali amichevoli compositori i quali giudicheranno “ex bono et aequo” senza alcuna formalità di legge, ai sensi del Regolamento arbitrale della Camera di Commercio competente per territorio sul luogo di domicilio del venditore. In carenza di detto regolamento, la Camera di Commercio competente è quella di Mantova.

A tutti gli effetti – ivi compresi quelli di cui agli artt. 1341 (clausola compromissoria) e 1342 (contrattazione mediante moduli o formulari) del Codice Civile – le parti si obbligano al rispetto del regolamento arbitrale sopra richiamato.

Il ricorso all’arbitrato e le conseguenti procedure sono indicate ne Regolamento arbitrale che i contraenti accetteranno ad ogni effetto.

IL COMPRATORE
(accetta la clausola compromissoria)

IL VENDITORE
(accetta la clausola compromissoria)